

Codice A1414B

D.D. 29 novembre 2018, n. 788

**ARCO DELLA SALUTE SRLS: parere ai sensi art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di adattamento e diversa utilizzazione di struttura esistente in poliambulatorio con sede in Via Rosta n. 20 a Buttigliera Alta (TO).**

Il legale rappresentante della Società “ARCO DELLA SALUTE SRLS”, con istanza protocollata in arrivo il 06 settembre 2018 con il n. 18617/A1414B, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all'adattamento e diversa utilizzazione di struttura esistente in poliambulatorio con sede in Via Rosta n. 20 a Buttigliera Alta (TO) dove si intenderebbero erogare prestazioni afferenti le seguenti branche specialistiche: medicina estetica, odontoiatria, ortopedia.

In applicazione della DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017 e della DDR n. 252 del 10 aprile 2017 l’istanza succitata è stata contestualmente inviata dal legale rappresentante della Società “ARCO DELLA SALUTE SRLS” alla Direzione generale dell’ASL TO3, competente per territorio, che entro il termine di 30 giorni dal ricevimento poteva inviare osservazioni al Settore Regole del SSR nei rapporti con i Soggetti Erogatori della Direzione Sanità.

L’ASL TO3 nella nota protocollata in arrivo il 28 novembre 2018 con il numero 24637/A1414B ha comunicato che “relativamente alla realizzazione della struttura sanitaria denominata Poliambulatorio ARCO DELLA SALUTE SRLS con sede in Via Rosta n. 20 – BUTTIGLIERA ALTA, non si hanno osservazioni sulla compatibilità e coerenza dell’attività sanitaria in oggetto rispetto al fabbisogno locale ed alla sua localizzazione territoriale, a condizione che le attività siano svolte unicamente in ambito privatistico, e fatta salva l’individuazione di idonee aree di parcheggio che costituiscano garanzia di accesso per l’utenza”.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell’istanza si rileva l’impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “ARCO DELLA SALUTE SRLS”.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;  
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;  
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;  
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;  
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016;  
vista la D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1- 4046 del 17/10/2016

*determina*

- di esprimere parere favorevole ai sensi art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta presentata dalla Società “ARCO DELLA SALUTE SRLS”, in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Franca DALL’OCCO

PR